

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

**PARLAMENTO EUROPEO**  
**CONSIGLIO**  
**COMMISSIONE**  
**CORTE DI GIUSTIZIA**  
**COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**  
**CORTE DEI CONTI**

**DECISIONE**

del 7 febbraio 1980

**che modifica la decisione del 16 gennaio 1969 relativa all'installazione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee**

(80/443/CEE, Euratom, CECA)

IL PARLAMENTO EUROPEO,  
IL CONSIGLIO,  
LA COMMISSIONE,  
LA CORTE DI GIUSTIZIA,  
IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,  
LA CORTE DEI CONTI,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il trattato modificante talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità euro-

pee, nonché del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, del 22 luglio 1975, in particolare gli articoli 1, 11 e 19,

vista la decisione adottata dai rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa all'installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità, dell'8 aprile 1965<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

vista la decisione 69/13/Euratom, CECA, CEE del 16 gennaio 1969, relativa all'installazione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee<sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU n. 152 del 13. 7. 1967, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU n. L 13 del 18. 1. 1969, pag. 19.

visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977<sup>(1)</sup>, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1252/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979<sup>(2)</sup>,

considerando che la Corte dei conti deve poter partecipare al pari delle altre istituzioni alla gestione dell'Ufficio, nonché beneficiare delle prestazioni di quest'ultimo;

considerando inoltre che, per il loro carattere transitorio, è opportuno abrogare talune disposizioni della decisione 69/13/Euratom, CECA, CEE;

considerando infine che è opportuno apportare talune modifiche alla decisione 69/13/Euratom, CECA, CEE, alla luce dell'esperienza acquisita in ordine di funzionamento dell'Ufficio,

DECIDONO:

#### Articolo 1

La decisione 69/13/Euratom, CECA, CEE è modificata come appresso:

1. All'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:

« Ai sensi della presente decisione sono considerate istituzioni: il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia, il Comitato economico e sociale e la Corte dei Conti ».

2. L'articolo 2 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1, secondo trattino è sostituito con il testo seguente:

« — di assicurare la stampa, a cura dell'Ufficio stesso o attraverso altre aziende, delle altre pubblicazioni delle istituzioni delle Comunità europee o dei relativi servizi, escluse le pubblicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 3, paragrafo 4, nonché la stampa delle pubblicazioni provenienti da organismi autonomi istituiti con un atto comunitario. ».

b) Il paragrafo 3 è sostituito con il testo seguente:

« 3. Analogamente possono essere stampati nei laboratori interni di riproduzione delle istituzioni, e diffusi direttamente, i documenti a carattere interno di ciascuna istituzione ».

3. L'articolo 4 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1, quarto trattino, è sostituito dal testo seguente:

« — redige, sulla base di un progetto elaborato dal direttore una relazione annua di gestione che riguarda in particolare, sulla scorta della contabilità analitica, tutte le voci di entrate e spese concernenti i lavori effettuati e le prestazioni fornite dall'Uffi-

cio; anteriormente al 1° maggio di ogni anno, esso trasmette alle istituzioni la relazione sull'esercizio dell'anno precedente ».

b) Al paragrafo 1, ultimo trattino, il riferimento all'articolo 6 è soppresso.

c) Al paragrafo 2, ultimo trattino, l'espressione « istituzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 » è sostituita dall'espressione « istituzioni di cui all'articolo 1, secondo comma ».

4. Il paragrafo 5 dell'articolo 5 è soppresso.

5. Il paragrafo 1 dell'articolo 6 è soppresso.

6. L'articolo 7 è sostituito con il testo seguente:

« 1. Gli stanziamenti dell'Ufficio delle pubblicazioni, il cui importo totale è iscritto su una linea di bilancio particolare nell'ambito della sezione del bilancio relativo alla Commissione, sono specificati in un allegato a tale sezione.

L'allegato è presentato sotto forma di rendiconto delle entrate e delle spese, suddiviso nella stessa maniera delle sezioni del bilancio.

Ogni istituzione iscrive nella propria sezione di bilancio, a titolo indicativo, uno stanziamento pro forma corrispondente alla stima del costo delle prestazioni fornite dall'Ufficio in suo favore.

2. I posti di lavoro riservati all'Ufficio sono elencati in un allegato alla tabella dell'organico del personale della Commissione.

3. Ogni istituzione resta l'ordinatore degli stanziamenti iscritti nel capitolo "spese di pubblicazione" del suo bilancio. Il comitato direttivo definisce le modalità di cooperazione contabile tra l'Ufficio e le istituzioni.

4. Le prestazioni fornite dall'Ufficio sono oggetto di una fatturazione pro forma, che prevede tariffe fissate in base alla contabilità analitica.

5. L'Ufficio tiene una contabilità distinta della vendita della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e delle altre pubblicazioni. Le entrate nette relative alla vendita sono versate alle istituzioni ed agli organismi autonomi a chiusura di esercizio ».

7. Il paragrafo 1 dell'articolo 9 della decisione del 16 gennaio 1969 è soppresso. Il paragrafo 2 diviene paragrafo unico.

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 160 del 28. 6. 1979, pag. 1.

Fatto a Bruxelles e a Lussemburgo, addì 7 febbraio 1980

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

S. VEIL

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. LENIHAN

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

R. JENKINS

*Per la Corte di giustizia*

*Il Presidente*

H. KUTSCHER

*Per il Comitato economico e sociale*

*Il Presidente*

R. VANNI

*Per la Corte dei conti*

*Il Presidente*

M. N. MURPHY

---